

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO COMUNI DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI

AVVISO PUBBLICO

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INQUILINI "MOROSI INCOLPEVOLI" In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 23/06/2020

Criteria di definizione di morosità incolpevole:

Per "morosità incolpevole" si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave;
- infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

Il richiedente deve dimostrare la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare nei 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Beneficiari:

I contributi sono destinati a:

- a. inquilini nei cui confronti sia stato emesso un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per convalida per sanare la morosità incolpevole e contestuale rinuncia del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio;
- b. inquilini sfrattati o soggetti ad un provvedimento esecutivo di rilascio per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento necessarie per trovare un'adeguata soluzione abitativa;
- c. inquilini sfrattati o soggetti a un provvedimento esecutivo di rilascio per morosità incolpevole, la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d. inquilini sfrattati che abbiano sottoscritto o debbano sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato;

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Requisiti per l'accesso al contributo:

Possono presentare richiesta di contributo gli inquilini morosi incolpevoli residenti nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero per i cittadini extra UE possesso di un regolare titolo di soggiorno. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo;

- b. presenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole con richiesta di convalida oppure di un provvedimento esecutivo di rilascio per morosità oppure essere stato sfrattato oppure nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato. Possono accedere al beneficio anche gli assegnatari di alloggio di proprietà comunale destinatari di un provvedimento di sfratto in corso, qualora ricorrano le condizioni che definiscono la morosità incolpevole;
- c. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- d. non essere titolare (requisito richiesto a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ad uso abitativo sito nella Provincia di Ravenna, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- e. reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o valore ISEE non superiore ad € 26.000,00 (derivante da regolare attività lavorativa);

Possono presentare richiesta di contributo anche i cittadini residenti nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi che nell'anno 2020 siano stati in possesso dei requisiti sopra definiti e abbiano ricevuto dal Servizio sociale associato o dai comuni di Ravenna Cervia e Russi, contributi al medesimo fine per importi complessivi pari o inferiori al contributo previsto dalla presente disciplina. In tal caso il contributo sarà erogato al soggetto pubblico che ha anticipato la somma a ristoro di quanto già corrisposto e al richiedente per la cifra corrispondente all'importo pari alla differenza fra il contributo già ottenuto e il tetto massimo concedibile in base alla presente disciplina .

Criteri preferenziali:

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettante;
- minore;
- invalidità accertata per almeno il 74% (da documentare mediante certificazione rilasciata dagli organi competenti);
- in carico, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, ai servizi sociali o alla competente azienda sanitaria per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Ammontare massimo del contributo:

E' definito un tetto massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata che non può superare l'importo di € 8.000,00 .

Con riferimento alla finalizzazione dei contributi di cui all'art. 5 del Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si definiscono i seguenti importi massimi erogabili:

Beneficiari del contributo di cui all'art. 3) lettera a) – Sanatoria della morosità incolpevole accertata:

secondo la valutazione delle domande, che verrà effettuata dal servizio sociale associato, in base ai criteri indicati nel bando, il contributo erogabile **può essere al massimo pari ad € 8.000,00;**

Beneficiari del contributo di cui all'art. 3) lettera b) – Ristoro dei canoni al proprietario e sua disponibilità al differimento dell'esecuzione dello sfratto:

secondo la valutazione delle domande, che verrà effettuata dal servizio sociale associato, in base ai criteri indicati nel bando, il contributo erogabile corrisponderà al numero di mensilità di canoni non pagate e comunque **può essere al massimo pari ad € 3.000,00;**

Beneficiari del contributo di cui all'art. 3) lettera c) – Deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione:

secondo la valutazione delle domande, che verrà effettuata dal servizio sociale associato, in base ai criteri indicati nel bando, il contributo erogabile **può essere al massimo pari ad € 2.000,00;**

Beneficiari del contributo di cui all'art. 3) lettera d) – Nuovo contratto a canone concordato: secondo la valutazione delle domande, che verrà effettuata dal servizio sociale associato, in base ai criteri indicati nel bando, il contributo erogabile può essere pari ad un numero di 12 mensilità fino alla capienza massima del contributo che **può essere al massimo pari ad € 6.000,00;**

Criteri di assegnazione dei contributi:

A seguito della valutazione domande il servizio sociale associato redigerà una graduatoria di beneficiari che sarà formulata sulla base del numero di criteri preferenziali previsti (ultrasettantenne, minore, invalidità, presa in carico), la presenza di più criteri preferenziali all'interno del nucleo comporterà una priorità nell'erogazione del contributo. In caso di parità o di risorse insufficienti si darà precedenza ai nuclei con il valore Isee inferiore

Valutazione delle domande:

Le domande pervenute saranno valutate dal servizio sociale associato a cadenza bimestrale.

Al termine della valutazione si provvederà a comunicare le motivazioni dell'esclusione ai soggetti esclusi, i quali entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della comunicazione potranno presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni, sulle quali verranno adottate le conseguenti decisioni. Decorso tale termine, con provvedimento dirigenziale, verranno approvati gli elenchi delle domande ammesse (con l'attribuzione degli importi, cui farà seguito comunicazione agli interessati) e di quelle escluse.

Il Comune procederà all'erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse assegnate e comunque non oltre il 31/12/2021.

Modalità di presentazione della richiesta di contributo:

I cittadini interessati ad ottenere il contributo in oggetto possono presentare domanda ai Comuni di Ravenna, Cervia e Russi – **a partire dal 6 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.**

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune.

Le richieste vanno presentate personalmente dall'interessato o da un suo delegato, negli orari di apertura al pubblico degli Uffici presso:

COMUNE DI RAVENNA:

- Sportello Unico Polifunzionale, Viale Berlinguer n. 68 - Ravenna
- Sedi degli uffici territoriali decentrati (ex Circoscrizioni)

COMUNE DI CERVIA:

Cervia Informa - Viale Roma, 33 - Cervia

COMUNE DI RUSSI:

Sportello Sociale – Via Trieste, 1 - Russi

Per informazioni ci si può rivolgere anche ai seguenti recapiti telefonici:

Comune di Ravenna – tel 0544 482355 - 482550

Comune di Cervia – tel. 0544 979378

Comune di Russi – tel. 0544 587644

Presso le sedi sopra indicate sarà possibile ritirare anche il modulo di domanda in cartaceo.

Informazioni:

Le informazioni relative all'Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili nei seguenti siti Internet dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi:

Comune di Ravenna: www.comune.ra.it

Comune di Cervia: www.comunecervia.it

Comune di Russi: www.comune.russi.ra.it

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere ALLEGATI:

1. fotocopia non autenticata di documento d'identità in corso di validità e per i cittadini extra UE fotocopia non autenticata di regolare permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta dello stesso;
2. i documenti comprovanti lo stato di inquilino moroso incolpevole, attestanti la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovute ad una delle cause indicate all'art. 2;
3. copia dell'atto di intimazione di sfratto esecutivo per morosità, con eventuale citazione di convalida o copia del provvedimento esecutivo di sfratto;
4. copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
5. documentazione attestante il criterio preferenziale dell'invalidità;
6. 'Accordo tra le parti', datato e sottoscritto dal proprietario dell'alloggio e dal conduttore, che dimostri l'effettiva disponibilità del proprietario a differire l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile di 12 mesi oppure l'impegno dello stesso al ritiro dell'intimazione di sfratto. Prima della liquidazione del contributo dovrà essere prodotta documentazione che dimostri l'avvenuto differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile o il ritiro dell'intimazione di sfratto.

Ravenna, 30/06/2020